



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

**AL DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE nq di datore di lavoro ex
TU Sicurezza dei lavoratori** **SEDE**

AL MEDICO COMPETENTE **SEDE**

AI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) **SEDE**

AL RESPONSABILE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO **SEDE**

E, per conoscenza

**AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
UFFICIO IV – RELAZIONI SINDACALI**

OGGETTO: Richiesta somministrazione tamponi gratuiti per sorveglianza sanitaria contro il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ex art.18 c.1 lettera d, nonché ex art.15 co.2, D.Lgs. 81/2008. – Seguito - Richiesta D.P.I.

In riferimento alla sommaria risposta di codesta Direzione dell'11 novembre u.s., e di seguito a precedente nota della scrivente O.S. del 4 novembre u.s., si chiarisce quanto segue:

- La circolare della Direzione Centrale di Sanità del 27 ottobre 2021, citata da codesta Amministrazione, fa riferimento alla sorveglianza sanitaria ex art.41 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/2008, articolo mai citato dalla scrivente nella precedente nota; tale sorveglianza afferisce alle visite mediche richieste dal lavoratore stesso ed effettuate dal medico competente;
- La sorveglianza sanitaria sollecitata dalla scrivente USB Interno, fa invece riferimento al fondamentale principio, tutelato dal D.Lgs.81/2008, della prevenzione e salvaguardia della salute di tutto il personale nei luoghi di lavoro, la cui responsabilità compete al datore di lavoro: infatti in considerazione dell'obbligo al rientro in presenza dal 15 ottobre di tutti i lavoratori pubblici (Decreto Brunetta), la tutela della salute del personale non può essere esclusivamente affidata all'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso al posto di lavoro, senza rafforzare il sistema di screening per tutto il personale, poiché ciò significherebbe il possibile, inevitabile e conseguente aumento di probabilità di contagio da Covid 19. Evento già verificatosi presso il 1° Archivio Generale di codesta Direzione Centrale;
- In particolare appare quasi ovvia l'impossibilità di escludere la presenza della malattia nelle persone in possesso della certificazione verde per l'avvenuta vaccinazione e/o guarigione, in quanto su questa parte di lavoratori non viene effettuato alcun regolare screening (a differenza delle persone non vaccinate sottoposte a regolare tampone della durata di 48 ore).
Pertanto si appalesa la verosimile possibilità che i primi, asintomatici o con trascurabili sintomi, possano purtroppo trasmettere il virus stesso;

Unione Sindacale di Base - Pubblico Impiego - Interno

Via dell'Aeroporto, 129 – 00175 Roma – telefono: 06762821 fax: 067628233

Sito internet - <http://interno.usb.it> e-mail: interno@usb.it



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

- Il citato art.74 del D.Lgs 81/2008 al comma 2, nell'elenco dei materiali **NON** assimilabili ai DPI, non include affatto eventuali tamponi o altri strumenti con finalità di natura clinico-diagnostica;
- Al contrario l'art.32 del Decreto Legge 25/5/2021 nr.73 (Decreto Sostegni Bis), convertito dalla Legge 23 luglio 2021 nr.106 in materia di *“Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”*, che ha provveduto a normare il credito d'imposta (in misura del 30%) delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, *e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19*, rafforza il concetto di equivalenza ed assimilabilità fra tali strumenti che, si ricorda, sono utili a contrastare la diffusione del COVID-19;

Pertanto la richiesta, che si rinnova con la presente, di effettuazione di tamponi finalizzati allo screening di tutto il personale, vaccinato e non, con costi a carico della parte datoriale ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, appare fondata e motivata giuridicamente.

Quel che invece non appare affatto fondato ed in palese violazione dei vigenti protocolli di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è la mancata sistematica distribuzione, presso codesti uffici, dei DPI che appaiono fondamentali per contrastare il diffondersi del virus.

Appare bizzarro che codesta Amministrazione affermi che i tamponi *“non possono essere definiti DPI”* salvo poi non effettuare alcuna fornitura di mascherine e di tutti gli altri fondamentali DPI ai lavoratori.

Pertanto, si richiede l'immediata applicazione del vigente protocollo quadro “Rientro in sicurezza” siglato il 24 luglio 2020 tra il Ministro della PA e tutte le OO.SS. nonché dei protocolli ministeriali per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria, tuttora in vigore.

Nello specifico, si sollecita improrogabilmente la celere applicazione delle seguenti misure, essenziali per la tutela della salute di tutto il personale:

- All'ingresso degli uffici e nei corridoi principali deve essere assicurata la presenza di dispenser per l'erogazione di gel igienizzante, con prodotto classificato come disinfettante;
- Le mascherine, meglio se FFP2, devono essere distribuite al personale a cura dell'Amministrazione in modo da assicurarne il ricambio ogni 4 ore; le suddette mascherine devono essere a norma, con marcatura CE, norma tecnica di riferimento (EN 149 per le FFP2, EN 14683 per le mascherine chirurgiche) e il codice dell'ente che ha certificato la marcatura CE;
- Il personale degli archivi che maneggia documenti, plichi o materiale cartaceo, deve avere costantemente a disposizione guanti monouso, forniti periodicamente dall'Amministrazione;



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell'Interno

- Devono essere messi a disposizione dei dipendenti gli opportuni prodotti per la sanificazione delle postazioni di lavoro: disinfettanti classificati come “Presidio medico Chirurgico”, con numero di autorizzazione del Ministero della Salute, nonchè rotoloni di carta usa e getta;
- E' fondamentale la costante verifica del programma di manutenzione e pulizia dei filtri degli impianti di condizionatori / riscaldamento, che deve essere effettuata almeno una volta a settimana tramite la sistematica igienizzazione compresi gli eventuali condotti di aerazione;
- Assicurare il distanziamento interpersonale anche in relazione agli spazi condivisi e alla collocazione delle postazioni lavorative con distanza di almeno 1 metro in tutte le direzioni (ai lati, frontalmente, posteriormente); La protezione dei lavoratori deve essere garantita anche attraverso l'utilizzo di barriere separatorie, particolarmente nel caso di postazioni collocate frontalmente;
- Garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, dei servizi igienici e degli spazi comuni, prevedendo frequenti interventi sugli spazi di fruizione condivisa.

Si resta in attesa di sollecito riscontro, al fine di conoscere le modalità di applicazione delle citate misure.

Roma, 19 novembre 2021.

**p/USB PI - Coordinamento Ministero Interno
(F. GIGLIANI - B. STIRPARO)**